



*Roma, 28 settembre 2017*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1. sig. **BROLLI ROBERTO**, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.:

per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;





2. la Società **SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.:**

- per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Brolli Roberto, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio S.r.l.:
- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018: per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato la Co.Vi.So. C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.

